

Circolari per la clientela

Aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione separata INPS - Aumenti per il 2015

1 PREMESSA

Nel 2015, le aliquote contributive previdenziali applicabili agli iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 8.8.95 n. 335 subiscono un ulteriore e considerevole incremento.

In assenza di provvedimenti di “blocco” analoghi a quello adottato dalla L. 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), infatti, trova applicazione la progressione degli aumenti delle aliquote stabilita dall’art. 1 co. 79 della L. 24.12.2007 n. 247 e successive modifiche.

L’incremento per il 2015 riguarda, quindi, tutti gli iscritti alla suddetta Gestione, siano essi:

- assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione;
- ovvero iscritti alla sola Gestione separata e non pensionati (ivi compresi, nell’ambito di tale categoria, i c.d. professionisti “senza Cassa”).

Ulteriori incrementi sono previsti per i prossimi anni.

La presente Circolare intende quindi riepilogare le aliquote contributive previste per il 2015 nei confronti dei soggetti iscritti presso la suddetta Gestione separata INPS.

2 LAVORATORI OBBLIGATI ALL’ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA

Si ricorda che sono tenute all’iscrizione alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, in particolare, le seguenti tipologie di lavoratori:

- lavoratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativi (anche occasionali);
- associati in partecipazione che apportano solo lavoro;
- esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a domicilio, al raggiungimento di un reddito annuo, derivante da tali attività, superiore a 5.000,00 euro;
- lavoratori autonomi professionali, titolari di partita IVA, tenuti ad iscriversi alla Gestione in esame, invece che ad una Cassa di previdenza professionale, allorquando:
 - esercitino attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi Albi;
 - pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi, siano esclusi dal versamento contributivo alle Casse di categoria, in base ai rispettivi statuti o regolamenti (si parla, appunto, di professioni privi di Cassa di previdenza di categoria).

Ai fini della contribuzione dovuta, detti soggetti vengono distinti in:

- soggetti iscritti anche ad altre forme previdenziali obbligatorie o pensionati;
- soggetti iscritti alla Gestione separata che non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, né pensionati.

3 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PREVIDENZIALI

3.1 SOGGETTI ISCRITTI ANCHE AD UN’ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE O PENSIONATI

Per il 2015, in relazione a tutti soggetti iscritti anche ad un’altra Gestione previdenziale obbligatoria o pensionati, l’aliquota contributiva previdenziale (di finanziamento e di computo) aumenta dal 22% al 23,50%.

3.2 SOGGETTI ISCRITTI SOLO ALLA GESTIONE SEPARATA E NON PENSIONATI

All’interno della categoria dei soggetti iscritti esclusivamente alla Gestione separata INPS e non titolari di pensione, occorre effettuare un’ulteriore distinzione.

Infatti, l’aliquota contributiva previdenziale (di finanziamento e di computo) applicabile, per l’anno 2015:

- ai lavoratori a progetto, ai collaboratori coordinati e continuativi, agli associati in partecipazione, ai lavoratori autonomi occasionali e ai venditori a domicilio (vale a dire, in generale, ai soggetti non titolari di partita IVA), aumenta dal 28% al 30%;
- ai lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini IVA, aumenta dal 27% al 30%.

4 ALIQUOTA CONTRIBUTIVA ASSISTENZIALE

4.1 SOGGETTI ISCRITTI ANCHE AD UN'ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE O PENSIONATI

Per i soggetti iscritti anche ad un'altra Gestione previdenziale obbligatoria o titolari di pensione, non è dovuto alcun contributo aggiuntivo a titolo assistenziale.

4.2 SOGGETTI ISCRITTI SOLO ALLA GESTIONE SEPARATA E NON PENSIONATI

Con riferimento alla categoria dei soggetti iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati, resta fermo, invece, l'obbligo di versare un contributo aggiuntivo a titolo assistenziale:

- finalizzato al finanziamento delle prestazioni economiche temporanee erogate dall'INPS, ove ne ricorrano i presupposti (indennità di maternità/paternità, trattamento economico per congedo parentale, indennità giornaliera di malattia, indennità di malattia per degenza ospedaliera, assegno per il nucleo familiare);
- pari allo 0,72%.

5 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE APPLICABILI PER IL 2015

Alla luce di quanto sopra, le aliquote contributive applicabili per il 2015 agli iscritti alla Gestione separata INPS risultano stabilite nelle misure riepilogate nella seguente tabella.

	ISCRITTI AD UN'ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA O PENSIONATI	NON ISCRITTI AD UN'ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA NÈ PENSIONATI
Aliquote previdenziali	23,50%, fino al previsto massimale della base imponibile	30%, fino al previsto massimale della base imponibile
Contributo assistenziale	NO	0,72%, fino al previsto massimale della base imponibile
Contribuzione totale	23,50% , fino al previsto massimale della base imponibile	30,72% , fino al previsto massimale della base imponibile

6 DECORRENZA DELL'AUMENTO - APPLICAZIONE DELLA "CASSA ALLARGATA"

L'aumento contributivo sopra descritto decorre dall'1.1.2015.

6.1 COMPENSI CORRISPOSTI AI LAVORATORI A PROGETTO E AI COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI

Tuttavia, in virtù del c.d. principio di "cassa allargata", le "vecchie" aliquote contributive del 22% e del 28,72% rimangono applicabili in relazione ai compensi:

- riferiti a prestazioni effettuate entro il 31.12.2014;
- corrisposti:
 - ai lavoratori a progetto e ai collaboratori coordinati e continuativi, i cui redditi sono assimilati a quelli di lavoro dipendente;
 - fino al 12.1.2015 compreso.

6.2 COMPENSI CORRISPOSTI AGLI ALTRI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Il suddetto principio di "cassa allargata" non vale, invece, in relazione agli altri iscritti alla Gestione separata INPS, i cui redditi non sono assimilati a quelli di lavoro dipendente (associati in partecipazione che apportano solo lavoro, venditori a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, professionisti senza Cassa di previdenza di categoria).

Nei confronti di tali soggetti, pertanto, le nuove aliquote del 23,50% e del 30,72% si applicano già con riferimento ai compensi corrisposti dall'1.1.2015:

- anche se relativi ad anni precedenti;
- ferma restando, per i lavoratori autonomi occasionali e i venditori a domicilio, la franchigia di 5.000,00 euro di reddito annui non assoggettabili a contribuzione.

7 RIPARTIZIONE DELL'ONERE CONTRIBUTIVO

Anche le aliquote applicabili per il 2015 seguono le vigenti regole di ripartizione dell'onere contributivo, come di seguito riepilogate.

7.1 LAVORATORI A PROGETTO, COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI, LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI E VENDITORI A DOMICILIO

Nei confronti dei lavoratori a progetto, dei collaboratori coordinati e continuativi, dei lavoratori autonomi occasionali e dei venditori a domicilio, i contributi dovuti sono ripartiti:

- per 1/3, a carico del lavoratore;
- per i restanti 2/3, a carico del committente.

Pertanto, per il 2015 la situazione diventa quella illustrata nella seguente tabella.

	ISCRITTI AD UN'ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA O PENSIONATI	NON ISCRITTI AD UN'ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA NÈ PENSIONATI
Contribuzione totale	23,50%	30,72%
Quota a carico del lavoratore	7,83%	10,24%
Quota a carico del committente	15,67%	20,48%

7.2 ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

Nei confronti degli associati in partecipazione che apportano solo lavoro, l'onere contributivo è ripartito:

- per il 45%, a carico dell'associato;
- per il restante 55%, a carico dell'associante.

Pertanto, per il 2015 la situazione diventa quella illustrata nella seguente tabella.

	ISCRITTI AD UN'ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA O PENSIONATI	NON ISCRITTI AD UN'ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA NÈ PENSIONATI
Contribuzione totale	23,50%	30,72%
Quota a carico dell'associato	10,575%	13,824%
Quota a carico dell'associante	12,925%	16,896%

7.3 PROFESSIONISTI "SENZA CASSA"

Per i liberi professionisti "senza Cassa", è confermata la facoltà di rivalsa:

- nei confronti del committente;
- nella misura del 4% dei compensi lordi.